



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VINCENZO MELI

Seduta del 07/12/2017

FATTO

Con ricorso pervenuto il 12.04.2017, il ricorrente espone di avere stipulato in data 12.05.2011 con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto in via anticipata in data 31.03.2016, allo scadere della rata n. 58 delle 120 previste dal piano di ammortamento. Dopo avere esperito invano il reclamo, chiede il rimborso della somma di € 4.517,16 a titolo di commissioni e oneri assicurativi non goduti. Chiede anche il rimborso delle spese per l'assistenza professionale, che quantifica in € 903,00.

Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepisce la carenza di legittimazione passiva per quanto concerne il rimborso degli oneri assicurativi.

Nel merito, sostiene che:

- Le commissioni bancarie hanno natura *up-front*;
- Le commissioni di intermediazione devono essere rimborsate secondo il criterio previsto contrattualmente (€ 4,28 per rata residua);
- Gli oneri assicurativi devono essere rimborsati secondo il criterio previsto dalle condizioni generali d'assicurazione;
- Le spese legali non sono dovute.

L'intermediario afferma di aver provveduto a rimborsare l'importo di € 951,21 mediante bonifico effettuato in data 20/06/2016.



DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

La controversia verte sul mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up-front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessoria dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) ove non diversamente stabilito, l'importo da rimborsare deve essere determinato secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue (c.d. *pro rata temporis*).

Nel caso di specie, nel contratto allegato – analogo a quello già esaminato dal Collegio con la decisione n. 8145/17 - le commissioni di intermediazione devono essere ritenute *recurring*. Quanto agli oneri assicurativi, benché il contratto di finanziamento faccia riferimento alle condizioni generali d'assicurazione (le quali sono allegate dalla banca alle controdeduzioni), non v'è alcuna prova che tale documentazione sia stata consegnata al ricorrente o che, comunque, questi ne avesse contezza. Le parti allegano il certificato di polizza, dal quale, tuttavia, non si ricava l'ammontare del premio puro. La somma da rimborsare deve, dunque, essere calcolata secondo il criterio proporzionale.

Ne scaturisce l'obbligo dell'intermediario di rimborsare complessivamente a parte ricorrente € 4.517,16, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	58	rate residue	62	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>Commissioni di intermediazione</i>				8.776,11	4.534,32		265,36	4.268,96
<i>Oneri assicurativi</i>				480,38	248,20			248,20
Totale								4.517,16

Alla somma sopra indicata devono essere aggiunti gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Non meritevole di accoglimento è la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale, considerato che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista (cfr. Coll. Roma, dec. n. 11244/16).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 4.517,16 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA